



CIRCOLARE UNIONCHIMICA - APRILE 2018

Al fine di supportare le imprese in merito ad argomenti come il REACH, Regolamento CLP, Biocidi ecc. Unionchimica Brescia ha previsto di predisporre ed inviare periodicamente una circolare dove cercherà di riassumere le principali novità d'interesse per le imprese.

REACH: SCADENZA 31 MAGGIO 2018 PER LA REGISTRAZIONE

Dal 1° giugno 2007 vige nell'Unione Europea il regolamento Reach (Regolamento Europeo CE n. 1907/2006) che stabilisce obblighi per i produttori, importatori e utilizzatori di sostanze chimiche come tali, in miscele e articoli. Il Regolamento Reach è stato introdotto per raggiungere maggiori livelli di tutela della salute umana e dell'ambiente.

Si ricorda alle aziende interessate **che il 31 maggio 2018** rappresenta il termine ultimo previsto dal regolamento Reach per registrare le sostanze fabbricate e/o importate in quantità compresa **tra 1 e 100 tonnellate all'anno**.

Inoltre, si rammenta che ai sensi dell'art. 5 del regolamento Reach vige il principio "no data, no market" che prevede l'obbligo di effettuare la registrazione al fine di poter continuare la commercializzazione di sostanze chimiche, indipendentemente dalla loro pericolosità. Pertanto, qualora la sostanza non venga registrata entro il 31 maggio 2018, l'impresa non potrà più continuare a fabbricarla e/o importarla.

Nel dettaglio, sono tenuti a eseguire la registrazione:

- fabbricanti o importatori dell'UE di sostanze in quanto tali o contenute in miscele (link alla guida ECHA: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/substance_id_it.pdf/a9613337-5cc1-4e66-9c19-a70c42010a05);
- produttori o importatori dell'UE di articoli che soddisfano i criteri indicati negli orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli (link alla guida appositamente predisposta da ECHA: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articles_it.pdf/38576095-aae8-bf4a-b97d-538ff07acb06);
- "rappresentanti esclusivi" stabiliti nell'UE e designati da un fabbricatore, un responsabile della formulazione o un produttore di articoli stabilito al di fuori dell'UE, per l'adempimento degli obblighi di registrazione incombenti agli importatori.

Il processo di registrazione non è immediato; pertanto è essenziale che le imprese si preparino con anticipo. ECHA ha semplificato il processo di registrazione in 7 fasi, ognuna delle quali è dettagliatamente descritta sul sito dell'agenzia (<https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/registration>). Tali fasi si possono così sinteticamente definire:

- conoscere il portafoglio dell'azienda;
- trovare i co-dichiaranti;
- organizzare le attività con i co-dichiaranti;
- valutare rischi e pericoli della sostanza;
- preparare il fascicolo di registrazione;
- presentare il fascicolo;
- mantenere aggiornata la registrazione.

Ulteriori informazioni in merito alla registrazione sono disponibili al link:
<https://echa.europa.eu/it/reach-2018>



**COME POTREBBE CAMBIARE IL REACH
ALLA LUCE DELLA SECONDA REVISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA?**

Pubblicata la relazione della Commissione Europea sulla seconda revisione del Reg. REACH, sintesi delle evidenze raccolte e delle prossime azioni

Il 05 marzo 2018 è stata pubblicata la “Relazione generale della Commissione sull'applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi” che riporta le conclusioni e le future azioni che interesseranno il Reg. (CE) 1907/2006 (REACH).

La valutazione ha individuato una serie di carenze che stanno ostacolando il raggiungimento degli obiettivi posti nel 2013 (prima revisione del REACH). In generali tali carenze - da leggersi come spunti di miglioramento per il futuro - riguardano le schede dei dati di sicurezza estese (ESDS) e i processi di valutazione, autorizzazione e restrizione. In particolare, a detta della Commissione, le questioni che richiedono un'azione più urgente sono:

- la non conformità dei fascicoli di registrazione;
- la semplificazione del processo di autorizzazione;
- la garanzia di condizioni di parità con le imprese al di fuori dell'UE attraverso l'applicazione efficace di restrizioni e delle norme in vigore;
- la chiarezza sull'interazione fra REACH e il resto della normativa UE, in particolare la normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro (OSH) e quella sui rifiuti.

Allo scopo di migliorare gli aspetti sopra riportati la Commissione Europea ha proposto 16 azioni, che potrebbero confluire in futuro in modifiche specifiche del Reg. REACH. Fra queste si segnalano le seguenti:

- Migliorare l'attuabilità e la qualità delle schede dei dati di sicurezza estese (cioè dotate di scenari espositivi), mediante la promozione di:
- Uso di formati armonizzati (implementando ulteriormente il lavoro fatto da ECHA nel progetto ENES - Exchange Network on Exposure Scenarios);
- Definizione di requisiti minimi per gli scenari di sostanze e miscele;
- Realizzazione di una metodologia condivisa per le schede di sicurezza estese delle miscele da parte di ECHA;
- Promuovere la sostituzione delle sostanze SVHC, ad esempio tramite l'incentivazione degli investimenti in R&S (risorse dell'UE e degli Stati membri) su sostanze chimiche sostenibili e innovazioni tecnologiche;
- Semplificazione per un processo di autorizzazione più praticabile;
- Interazione fra autorizzazione e restrizione, la Commissione, l'ECHA e gli Stati membri valuteranno l'interazione fra la restrizione e l'autorizzazione per ottenere in modo più efficiente una riduzione del rischio comparabile mediante la gestione del rischio e la sostituzione;
- Interazione fra REACH e la normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro (OSH), la Commissione proporrà dei passi concreti per eliminare le sovrapposizioni e chiarire i punti di contatto fra il



regolamento REACH e la normativa OSH (es. come usare gli scenari per migliorare l'efficacia della normativa OHS)

- Potenziare l'applicazione delle norme, ad esempio mediante la pubblicazione di raccomandazioni, documenti di orientamento, progetti pilota e formazione;
- Revisione dei requisiti di registrazione per le sostanze fabbricate in quantitativi limitati e i polimeri. Significa quindi che si valuterà l'applicabilità del processo di registrazione anche per sostanze fabbricate/importate in quantitativi inferiori alla soglia attuale di 1 ton/anno, oltre alla registrazione dei polimeri (oggi esclusi da tale processo);

Se queste azioni dovessero concretizzarsi in un aggiornamento del testo normativo del Regolamento, siamo più che certi che si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione, con particolare riferimento ai requisiti di registrazione dei polimeri e delle sostanze inferiori ad 1 t/anno e alla gestione (implementazione e verifica) degli scenari espositivi.

La relazione è disponibile vedi:

<http://eurolex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0116&from=EN>

***per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Sicurezza Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it***